

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 62/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti e Sig.ra Adele Nunnari si è riunito il 17 Marzo 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 8416/423 pf15-16 SP/gb del 17.2.2016).**

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale FIGC in data 17 febbraio 2012 nei confronti della Juventus F.C. Spa per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 3, CGS in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori (episodi di razzismo e violenza verificatisi in occasione della gara Torino-Juventus, finale della Junior Cup, Torneo Pulcini (rectius categoria esordienti), svoltasi a Borgomanero l'8 novembre 2015).

Letta la memoria difensiva della Juventus F.C. Spa con la quale si chiede il proscioglimento da ogni imputazione della Società in considerazione della carenza di prova in ordine alle violazioni di cui all'art. 11, comma 3, CGS, alla insussistenza del requisito della effettiva percettibilità dei cori, alla insussistenza della violazione con riferimento alla vicenda relativa alla Signora Abrunero per mancanza di un coro disciplinarmente sanzionabile.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Cons. Dott. Chinè, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Juventus F.C. Spa chiedendo l'irrogazione della sanzione dello svolgimento a porte chiuse di n. 2 (due) gare del campionato esordienti e dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Ascoltato il difensore della Juventus F.C. Spa il quale ha insistito per il proscioglimento della propria assistita.

Preso atto che nel corso della discussione orale il difensore della Juventus F.C. Spa ha sollevato il problema della competenza del Tribunale Federale Nazionale assumendo che i fatti oggetto del deferimento sarebbero di competenza del Giudice Sportivo territoriale.

Considerato che quest'ultimo problema può essere esaminato dal Tribunale in considerazione del fatto che si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio; detta eccezione va però rigettata in quanto i fatti oggetto del deferimento non sono stati rilevati dall'arbitro nel corso della gara (ed in tal caso avrebbero dovuto essere giudicati dal Giudice sportivo territoriale) ma sono stati rilevati dalla Procura come *notitia criminis* attraverso la lettura della stampa quotidiana, che ad essi ha dato ampio riscontro (vedi ritagli stampa in atti di Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Libero) e successivamente sono stati

oggetto di indagini e quindi di deferimento (conseguentemente sono stati portati correttamente all'esame di questo Tribunale).

Rilevato che il primo dei fatti contestati (cori razzisti nel corso della gara) ha trovato conferma nelle testimonianze dell'allenatore e del dirigente accompagnatore del Torino F.C. nelle cui fila militava il giovane calciatore fatto oggetto dei cori razzisti.

Ritenuto che le testimonianze portate a sostegno delle proprie tesi dalla difesa della Società Juventus non sono idonee a smentire il reale accadimento del fatto in quanto le persone ascoltate dalla Procura Federale non affermano un fatto positivo ma si limitano a dichiarare di non aver sentito cori di natura razzista.

Considerato che, in base agli elementi sopra indicati, si deve conclusivamente affermare la sussistenza della violazione contestata alla Società incolpata.

Valutato, poi, che con riferimento a quanto verificatosi nel bar e nel parcheggio dell'impianto sportivo non possono essere prese in considerazione le ragioni assunte dalla difesa della Società deferita (il comportamento aggressivo nei confronti della Sig.ra Abrunero, madre di un altro giovane calciatore del Torino, le offese, gli insulti e gli atti di violenza nei confronti della stessa signora e del suo ex marito si sarebbero verificati al di fuori dell'impianto di gioco) giacché proprio l'art. 14 CGS precisa che le Società sono responsabili per quanto avviene sia all'interno dell'impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti (e tali devono essere ritenuti il bar e il parcheggio dell'impianto sportivo).

Ritenuto che per i fatti avvenuti nel bar e nel parcheggio dell'impianto sportivo risulta essere stata presentata querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino e che tali fatti integrano pacificamente gli estremi della violazione dell'art. 14 sopra citato;

Considerata la gravità dei fatti contestati visto l'ambito nel quale si sono verificati e cioè in un ambiente di gioco di giovanissimi calciatori verso i quali andrebbero rivolte le massime attenzioni per una crescita ispirata non solo a principi di lealtà e correttezza ma anche di rettitudine e moralità;

Accertata dunque la responsabilità della Juventus F.C. Spa per tutti i fatti oggetto del deferimento, si ritiene tuttavia di dover limitare la sanzione da infliggere alla sola ammenda in considerazione della diversa qualificazione del secondo capo di incolpazione

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga alla Juventus F.C. Spa la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

**(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), LUIGI CAMPOCCIA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 25.2.2016, a seguito di segnalazione del 3.2.2016 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare- il Sig. Silvio Alessi, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF, non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, né la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli

emolumenti dovuti in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio (tesserato in qualità di preparatore atletico della prima squadra della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015, né la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF dei contributi previdenziali INPS correlati ai predetti emolumenti.

In aggiunta, il Sig. Silvio Alessi è stato deferito, unitamente al Sig. Luigi Campoccia, Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art.1 bis, comma 1, CGS e art. 8, comma 1, CGS, avendo entrambi depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, dichiarazioni non veritiere attestanti sia l'avvenuto pagamento delle richiamate spettanze economiche dovute al Sig. Camillo Antonio Ferruccio, sia l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti di cui trattasi.

In ordine alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, nonché, per quanto di competenza, al Presidente del Collegio Sindacale, è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, anche la Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

### **Il dibattimento**

Nei termini di rito assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Silvio Alessi e il Sig. Luigi Campoccia.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Silvio Alessi;

mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Luigi Campoccia;

penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) a carico della Società SS Akragas Città dei Templi Srl.

E' altresì presente il legale di fiducia del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia, Avv. Marco Sabato.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento appaiono pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato, da un lato, l'omissione del rituale deposito da parte del Sig. Silvio Alessi, entro la data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2015 dovuti al Sig. Camillo Antonio Ferruccio e della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS correlati alle predette spettanze economiche, dall'altro, il deposito da parte del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia, perfezionato in data 16.12.2015, di dichiarazioni non veritiere attestanti sia l'avvenuto pagamento dei predetti emolumenti in favore del tesserato avente diritto che delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS ai medesimi riferibili.

Al riguardo, mette conto rilevare che il richiamato art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF disciplina il sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle compagini societarie partecipanti ai campionati di calcio professionistici, con la precipua finalità di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Pertanto, detta disposizione, formulata in modo assolutamente chiaro nel prevedere

l'obbligo di dimostrare, alle scadenze periodiche tassativamente indicate, sia l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati che delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS, non ammette deroghe, se non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, comma 1, ultima parte, NOIF, i quali, tuttavia, nel caso di specie, esulano del tutto.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che le argomentazioni difensive dispiegate dal Sig. Silvio Alessi e dal Sig. Luigi Campoccia, non escludono e neppure affievoliscono le responsabilità disciplinari ascritte agli indicati deferiti, e per essi alla Società SS Akragas Città dei Templi Srl.

Invero, sia il Sig. Silvio Alessi che il Sig. Luigi Campoccia affermano, a sostegno dei propri assunti difensivi, che le spettanze economiche relative alle mensilità di settembre e ottobre 2015 non erano state corrisposte a beneficio del tesserato Sig. Camillo Antonio Ferruccio poiché questi, sin dal giorno 1.9.2015, si era sottratto ai propri obblighi contrattuali, omettendo di fornire la prestazione professionale oggetto del contratto stipulato con la società, per ciò stesso non risultando più legittimato, secondo la tesi difensiva, a percepire alcun ulteriore compenso a decorrere da quella data.

Nel contempo, i deferiti affermano di aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali INPS, ma non delle ritenute fiscali IRPEF riferibili agli emolumenti relativi alle mensilità di settembre o ottobre 2015 maturate e non percepite dal Sig. Camillo Antonio Ferruccio, poiché la detrazione di lavoro dipendente (disciplinata dall'art. 13, comma 1, TUIR) avrebbe "coperto" l'imposta dovuta, dando luogo così ad una vera e propria compensazione, tale, quindi, da legittimare in qualche modo il comportamento contestato.

Ora, il mancato pagamento degli emolumenti riferibili alle suindicate mensilità, giustificato dai deferiti in ragione di un sorta di eccezione di inadempimento (*inadimplenti non est adimplendum*), contrasta con la disciplina che regola, in base a quanto espressamente prescritto dall'Accordo Collettivo di categoria relativo alla figura professionale del preparatore atletico, i rapporti negoziali tra le parti.

Invero, la richiamata eccezione di inadempimento, almeno nei termini e secondo le modalità mediante cui la stessa è stata opposta al tesserato, non può trovare ingresso nell'ordinamento sportivo calcistico.

A fronte del lamentato inadempimento contrattuale, sarebbe stato corretto esperire, nei riguardi del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, il rimedio previsto e disciplinato dall'art. 17, comma 2, lettera e), Accordo Collettivo di categoria ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto in essere tra il predetto tesserato la Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per poi, ex art. 85, lettera C, par. VI, comma 1 ultima parte, NOIF, depositare presso la Co.Vi.So.C. medesima "la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria dinanzi al competente organo", per ciò stesso venendo meno, in ipotesi di verifica da parte della Co.Vi.So.C., qualsivoglia profilo di responsabilità in relazione al mancato pagamento delle spettanze economiche.

Sul punto, del resto, ebbe occasione di pronunciarsi, all'epoca dei fatti, il TNAS all'esito di un procedimento arbitrale promosso da una compagine societaria professionistica che aveva lamentato l'illegittimità della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata in stretta correlazione al mancato pagamento degli emolumenti relativi ad alcune mensilità dovuti a un proprio tesserato (calciatore), con riferimento ai quali, tuttavia, pendeva una lite non temeraria dinanzi al Collegio Arbitrale competente.

Ebbene, in quella occasione il TNAS affermò che proprio l'invocata pendenza della lite, adeguatamente documentata alla Co.Vi.So.C., fosse idonea a giustificare l'omesso pagamento" (cfr. Lodo TNAS SS Virtus Lanciano 1924 Srl / FIGC del 22/06/2012).

Quanto sopra, peraltro, nonostante, all'epoca dei fatti, detta sorta di clausola di salvaguardia non fosse espressamente prevista in relazione al versamento degli emolumenti, ma esclusivamente avuto riguardo al versamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali (ex) ENPALS (attualmente INPS), a differenza di quanto invece prescrive la disciplina regolamentare domestica vigente.

Avuto riguardo alla vicenda che ci occupa, vero è che la Società deferita si è rivolta al Collegio Arbitrale competente al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto in essere con il proprio tesserato, ma si è determinata in tal senso soltanto con ricorso del 4.1.2016, dunque, ampiamente oltre il termine del 16.12.2015 perentoriamente prescritto ai fini del perfezionamento dell'adempimento di cui trattasi.

Peraltro, detto procedimento arbitrale, celebrato in data 4.3.2016, è stato definito con una declaratoria di cessata materia del contendere, essendo stata la controversia definita in altra sede, ovvero mediante una rinuncia agli emolumenti relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 da parte del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, formalizzata mediante "Accordo di rinuncia in sede sindacale", perfezionatosi, addirittura, in data 24.2.2016 e che evidentemente, non può avere rilievo decisivo alcuno quale esimente.

Ne discende che gli addebiti disciplinari contestati al Sig. Silvio Alessi in ordine all'omesso deposito, entro la data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2015 in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, nonché in ordine al deposito, effettuato nel medesimo suindicato termine, di una dichiarazione non veritiera attestante la superiore circostanza, sono del tutto fondati.

Ad analoga conclusione, del resto, deve giungersi anche relativamente agli ulteriori addebiti disciplinari contestati al Sig. Silvio Alessi, tuttavia, in questo caso, con esclusivo riferimento agli inadempimenti di natura fiscale (omesso versamento delle ritenute fiscali IRPEF), ma non di natura previdenziale (omesso versamento contributi previdenziali INPS), correlati al pagamento dei più volte richiamati emolumenti.

Sul punto, non può essere condivisa, in assenza del benché minimo riscontro probatorio sotto il profilo documentale, la mera affermazione, da parte dei deferiti, per cui la detrazione di lavoro dipendente (disciplinata dall'art. 13, comma 1, TUIR), operata a beneficio del tesserato, avrebbe "coperto" l'imposta dovuta, dando luogo così, come già esposto, ad una vera e propria compensazione.

Ora, se il versamento dei contributi previdenziali INPS da parte della Società deferita è stato correttamente perfezionato, come emerge alla luce della documentazione versata in atti, non altrettanto può dirsi quanto al versamento delle ritenute fiscali IRPEF, dovendosi in ogni caso considerare, per mera completezza espositiva che quand'anche si provveda al pagamento di una sola delle voci contributive (nel caso di specie, i contributi previdenziali INPS, ma non le ritenute fiscali IRPEF), detta circostanza non elide o affievolisce minimamente i profili di responsabilità in capo ai soggetti deferiti, quasi che la sanzione prevista in ordine all'inadempimento ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF possa essere irrogata solo nel caso in cui il mancato pagamento concerna entrambe le predette voci contributive.

Alcun dato letterale o argomento logico depone, infatti, nel senso di subordinare la irrogazione della sanzione alla necessaria concorrente violazione dei termini di pagamento di tutte le voci, essendo, di contro, sufficiente, anche il solo omesso versamento, come nella specie, delle ritenute fiscali IRPEF.

Pertanto, la responsabilità del Sig. Silvio Alessi si estende necessariamente anche in

relazione all'omesso deposito, entro la data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle sole ritenute fiscali IRPEF, nonché, in questo caso unitamente a quella di Sig. Luigi Campoccia, nelle sua qualità e per quanto di pertinenza, in relazione al deposito, perfezionato nel richiamato termine, di dichiarazioni non veritiere aventi ad oggetto la predetta circostanza.

Alle responsabilità disciplinari individuate nei riguardi dei deferiti, conseguono, inevitabilmente, in via diretta e oggettiva, quelle della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, senza che tuttavia le condotte ascritte a detta Società possano affatto configurare l'ipotesi di recidiva invocata dal Procura Federale ex art. 21, comma 1, CGS, atteso che il procedimento contraddistinto dal n. 859 bis (cfr. CU n. 17/TFN del 20.8.2015) concerne una infrazione disciplinare avente diversa natura e titolo rispetto a quella oggetto dell'odierno procedimento disciplinare.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia rispettivamente, le sanzioni della inibizione per mesi 4 (quattro) e mesi 2 (due) , nonché, a carico della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

**(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8282/702 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 15.2.2016, a seguito di segnalazione del 27.01.2016 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare- il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società Savona FBC Srl, nonché i Sigg. Enrico Santucci e Stefano Giordano, entrambi Amministratori Delegati e legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di maggio e giugno 2015.

Inoltre, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, nonché ai propri Amministratori Delegati e legali rappresentanti pro tempore, è stata deferita per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la Società Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

### **Il dibattimento**

Nei termini di rito assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione a carico del Sig. Aldo Dellepiane;  
 mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione a carico del Sig. Enrico Santucci;  
 mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione a carico del Sig. Stefano Giordano;  
 penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica e ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a carico della Società Savona FBC Srl.

E' altresì presente il rappresentante dei deferiti, Avv. Stefano Vitale, su delega dell'Avv. Mattia Grassani.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di parziale nullità dell'atto di deferimento, poiché asseritamente carente, rispetto all'avviso di conclusioni delle indagini, sotto il profilo della formale contestazione della recidiva a carico dei deferiti.

Trattasi di eccezione priva di fondamento, atteso che **la rilevata discrasia non ha comportato né** violazioni procedurali di sorta né, più in generale, alcuna violazione del diritto di difesa dei deferiti.

Sotto il primo profilo, questo Organo giudicante ritiene, confortato in tal senso anche dai principi generali di diritto, che la contestata recidiva non sia sussumibile nel concetto di vero e proprio capo di incolpazione, ma costituisca elemento meramente circostanziale, ovvero afferente alle circostanze aggravanti soggettive.

Nessuna norma contenuta nel CGS sancisce la nullità (anche parziale) di un atto di deferimento che non riproponga, oltre al puntuale riferimento ai capi di incolpazione, anche la contestazione della recidiva. In ogni caso, qualsivoglia profilo di nullità deve essere necessariamente previsto e stabilito dalle norme e non può essere eventualmente desunto sulla base di criteri interpretativi. Per costante giurisprudenza endofederale, vanno comunque evitate interpretazioni formalistiche (cfr. ad esempio CU n. 46/CFA del 25.5.2015).

Sotto il secondo profilo, invece, vale osservare che il legislatore sportivo, mediante l'introduzione dell'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini ha inteso garantire all'indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa anche in un momento antecedente rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procuratore Federale.

In sintesi, nel solco della disciplina di cui all'art. 415 bis c.p.p., l'avviso di conclusione delle indagini assolve ad una funzione informativa, a tutela del diritto di difesa e risponde alla necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini; infatti, l'indagato è posto nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale, prima che venga esercitata l'azione disciplinare.

Del resto, *“la funzione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p. appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di contraddittorio tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini e, pertanto, la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell'indagato in tanto si giustifica in quanto il P.M. intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale”* (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 460/2002 - Corte Costituzionale sentenza n. 286 del 12.12.2011).

D'altra parte, ben avrebbero potuto i deferiti, a fronte di una contestazione degli addebiti già ampiamente delineata, esplicitare tempestivamente il proprio diritto di difesa anche in

merito alla contestata recidiva che, in ogni caso, rileva solo quale mero elemento circostanziale.

Sul punto specifico, peraltro, i deferiti hanno formulato diffuse osservazioni, per cui, anche in tal senso si deve ritenere che il relativo diritto di difesa non sia risultato minimamente pregiudicato.

Passando all'esame del merito, si rileva come le argomentazioni difensive fondate sulla invocazione di una sorta di affidamento incolpevole, non possano trovare accoglimento.

Il comportamento tenuto dalla Società Savona FBC Srl non può qualificarsi "incolpevole", poiché, per quanto caratterizzato dalle circostanze rappresentate nella memoria difensiva, rimane pur sempre riferibile ai suoi legali rappresentanti pro tempore, non essendosi la Società deferita tempestivamente attivata in modo tale da poter ritenere effettivamente perfezionato il pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS de quibus a seguito della escussione fideiussoria operata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

Vero è che siamo in presenza di una procedura del tutto desueta, che in ogni caso non prevedeva alcun adempimento surrogatorio da parte della predetta componente federale a beneficio della Società Savona FBC Srl.

Proprio per tali ragioni, nel caso in esame, sarebbe stato richiesto un contegno più vigile, adeguato e concludente, anche e soprattutto poiché l'omesso pagamento delle richiamate voci contributive era risalente nel tempo, protraendosi da mesi addietro (cfr. CU n. 54/TFN del 16.2.2016).

In definitiva, per quanto possa invocarsi l'affidamento incolpevole o comunque la buona fede, resta il fatto che l'ordinamento domestico richiede il pagamento, nei termini perentoriamente indicati, delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti di bimestre in bimestre corrisposti a beneficio dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e che, la Società Savona FBC Srl non ha in concreto ottemperato a quanto prescritto dai regolamenti federali.

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento appaiono, pertanto, pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. accertato il permanere dell'omesso deposito, alla data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015.

Al riguardo, il richiamato art. 85, lett. C), par. VII, NOIF disciplina il sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle compagini societarie partecipanti ai campionati di calcio professionistici, con la precipua finalità di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Detta disposizione regolamentare, formulata in modo assolutamente chiaro nel prevedere l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento, alle scadenze periodiche tassativamente indicate, delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS, non ammette deroghe, se non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 85, lett. C), par. VII, comma 1, ultima parte, NOIF che nel caso di specie esulano del tutto.

Ne discende che le responsabilità disciplinari ascritte ai Sigg. Aldo Dellepiane, Enrico Santucci e Stefano Giordano, nelle rispettive qualità, sono del tutto fondate, al pari di quella che, necessariamente, si produce, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in capo alla Società Savona FBC Srl. Rispetto alla posizione del Sig. Stefano Giordano non può essere invocata la non imputabilità della relativa condotta, come del resto già osservato nell'ambito di altro e recente procedimento disciplinare avente ad oggetto analoga

fattispecie (cfr. CU 54/TFN del 16.2.2016) e tenuto anche conto del fatto che questi risulta essere munito, tra gli altri, anche del potere di firmare documenti e verifiche nei rapporti con la Co.Vi.So.C. e la FIGC.

Quanto ai profili di recidiva ex art. 21, comma 1, CGS, gli stessi appaiono pacifici, tranne che con riferimento al procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 1048 (CU n. 16/CFA del 29.8.2015), avente ad oggetto violazione disciplinare di diversa natura e titolo, come correttamente rilevato dalla difesa degli odierni deferiti.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Aldo Dellepiane, del Sig. Enrico Santucci e del Sig. Stefano Giordano, le sanzioni della inibizione per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), nonché, a carico della Società Savona FBC Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

**Il Presidente del TFN - Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

**Pubblicato in Roma il 22 Marzo 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio